DISPOSIZIONI URGENTI PER LA DISTRUZIONE DEL MATERIALE SPECIFICO A RISCHIO PER ENCEFALOPATIE SPONGIFORMI BOVINE E DELLE PROTEINE ANIMALI AD ALTO RISCHIO

Art. 7

Compiti del Dipartimento della protezione civile e divieti previsti da disposizioni comunitarie

Per gli interventi previsti dal presente decreto il Dipartimento della protezione civile si avvale dell'Agenzia, che provvede agli interventi medesimi. Fatto salvo quanto previsto dal presente decreto, rimangono fermi i divieti di cui alla decisione n. 2000/766/CE del Consiglio, del 4 dicembre 2000.

Versione in vigore dal 12 gennaio 2001, non più in vigore dal 13 marzo 2001 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio
Estremi	Decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 gennaio 2001

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-la-distruzione-del-materiale-specifico-a/art-7-compiti-del-dipartimento-della-protezione-civile-e-divieti-previsti/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it